



Tribunale di Bari

Dirigenza Amministrativa

Piazza Enrico De Nicola, 1 – 70123 Bari

Tel. 0805298378-5749676 – Fax. 0805741359 – e-mail tribunale.bari@giustizia.it

Prot. n. 1314

Bari, 6 MAR. 2018

Oggetto: erroneo utilizzo codice fiscale attribuito al Tribunale di Bari

A seguito di verifica effettuata sul cd. "cassetto fiscale" di questo Tribunale è risultato che negli anni passati numerosi versamenti di ritenute d'acconto per lavoratori autonomi (codice tributo 1040), e pagamenti dell'imposta di registro, dovuta sui contratti di locazione di immobili, sono stati effettuati utilizzando il codice fiscale del Tribunale di Bari.

L'acquisizione a campione degli atti da parte delle banche intermediarie dei versamenti delle ritenute e dall'Agenzia delle Entrate dove i contratti sono stati registrati ha permesso di accertare che essi attengono ad attività svolte da curatori fallimentari o professionisti delegati alla vendita nell'ambito di procedure fallimentari e di esecuzioni immobiliari.

E' evidente che si tratta di una prassi abnorme atteso che il codice del Tribunale va utilizzato solo per attività amministrative riconducibili direttamente all'ufficio come ad es. in occasione di procedure per l'acquisto e fornitura di beni e servizi per il funzionamento dell'ufficio o all'erogazione di somme corrisposte a titolo di Spese di Giustizia, in relazione alle quali il Capo dell'Ufficio, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto alla presentazione del cd. Mod. 770.

Gli effetti negativi che possono conseguire per l'Ufficio in conseguenza di tale coinvolgimento, quali il rivestire il ruolo di debitore solidale nel pagamento di somme non corrisposte e l'essere destinatario di avvisi di accertamenti di imposte, pagamento di cartelle esattoriali e più in generale di contenzioso tributario, non sono previsti e quindi

giustificati da alcuna normativa, ma sono riconducibili, esclusivamente, ad un comportamento autonomo assunto da singoli professionisti nell'esercizio delle funzioni sopra descritte.

In forza di quanto sopra rappresentato si rivolge appello ai Sigg.ri Presidenti in indirizzo affinché, nei modi ritenuti più idonei, gli iscritti ai rispettivi Ordini vengano invitati, nello svolgimento di attività fiscali svolte nell'ambito delle funzioni di Curatore Fallimentare o Professionista Delegato alla vendita, ad astenersi dall' utilizzo del codice fiscale del Tribunale, dovendosi in tali casi far ricorso esclusivamente all'indicazione del codice fiscale della curatela fallimentare ovvero del debitorie esecutato.

Analogo invito viene rivolto ai direttori delle cancelleria della Sezione Fallimentare e dell'Esecuzione Immobiliare per le iniziative utili allo scopo di porre fine al fenomeno rilevato.

L'occasione è propizia per ringraziare per la collaborazione ed inviare cordiali saluti.

Il Dirigente Amministrativo
Carlo Lucio dello Russo